



REGIONE PIEMONTE

Direzione POLITICHE SOCIALI

Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale

DETERMINAZIONE NUMERO: 155

DEL: 16 LUG. 2003

Codice Direzione: 30

Codice Settore: 30.4

Legislatura: 7

Anno: 2003

Oggetto

Fondazione "Principessa Laetitia - ONLUS" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata.

L'Istituto Nido Giardino Principessa Laetitia con sede in Torino, Ente Morale riconosciuto con R.D. 24.07.1942, ha per scopo a norma dell'art. 3 dello statuto "di provvedere al ricovero e al miglioramento igienico di bambini poveri di ambo i sessi dagli 8 mesi ai 5 anni, con preferenza ai figli di genitori tubercolotici e privi delle necessità di assistenza familiare.


Non sono accolti bambini i quali non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi salvo le esenzioni stabilite dalle leggi medesime, e quelli affetti da malattie contagiose e ripugnanti".

A causa dell'impossibilità di una ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nido Giardino Principessa Laetitia risultando irreperibili, eccetto uno, gli eredi dei Soci Fondatori, con D.G.R. n. 36-26907 del 22 marzo 1999, è stato nominato un Commissario Straordinario incaricato della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Con istanza in data 9.07.2003, il Commissario Straordinario dell'Ente richiedeva, in esecuzione della deliberazione n. 06 adottata in data 17 giugno 2003, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Istituto Nido Giardino Principessa Laetitia" a Fondazione "Principessa Laetitia - ONLUS".

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituzione ed altresì dalla necessità di dotare l'Istituto di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

Accertato che l'Ente, il quale è stato ricompreso dal D.P.C.M. del 21.12.1978 ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, tra gli Enti che svolgono, in modo precipuo, attività inerenti la sfera educativo-religiosa, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19.03.1991, n.10.



Considerata l'esigenza di riattivare l'Ente secondo le nuove necessità emergenti dalle politiche sociali e considerato altresì che l'istituto attualmente ha un contratto di associazione temporanea di impresa con la Cooperativa Animazione Valdocco per la gestione di attività a favore dei disabili, e a norma del nuovo statuto assumerà come scopo l'intervento a favore dei minori in situazione di bisogno e di emergenza.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato inoltre che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 361 del 10.02.2000;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19.03.1991;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;


DETERMINA

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02.04.2001 della Fondazione "Principessa Laetitia - ONLUS", con sede in Torino, il cui statuto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività socio-assistenziali previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. 62 del 13/4/1995 e dell'art. 115 della L.R. n. 5 del 15/3/2001, la cessione sotto qualunque forma, di beni immobili o diritti reali sugli stessi dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino.


Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

II DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Sergio DI GIACOMO)



MA
LR



STATUTO

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

L'Ente Fondazione "Principessa Laetitia" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dall'Opera "Dispensario Borgo San Paolo" istituita nel 1917 da Luisa Beria Caranti ed altre benefattrici, ed eretta in Ente Morale nel 1942. La denominazione dell'Ente è Fondazione "Principessa Laetitia - ONLUS" ed ha sede nel Comune di Torino.

Art. 2

Scopo

L'Istituto non ha scopo di lucro. Il fine dell'Ente è l'intervento a favore dei minori in situazione di bisogno e di emergenza. Tale scopo può essere attuato direttamente dall'Ente, sia attraverso interventi diretti sia attraverso la partecipazione agli interventi programmati dagli Enti Locali e da Enti privati situati sul territorio in sostegno dei minori, od anche indirettamente mettendo a disposizione le rendite del proprio patrimonio attraverso l'assegnazione di fondi ad Enti pubblici o privati operanti in tale campo esistenti sul territorio.

L'Istituto concorre con le proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali del territorio torinese, di norma in conformità alle linee programmatiche del Comune di Torino quale soggetto gestore delle



12

funzioni socio-assistenziali, anche attraverso un impiego di risorse significative derivanti dalla rendita del proprio patrimonio. A tal fine può partecipare alla programmazione locale secondo le modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare dell'art. 19 ed alla legislazione regionale in materia.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni:

- patrimonio immobiliare quale risulta dallo stato patrimoniale allegato al presente statuto;
- da beni mobili costituiti da fondi d'investimento attualmente depositati presso un Istituto bancario, quali risultano dallo stato patrimoniale allegato al presente statuto;
- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

I suddetti beni sono destinati alle finalità stabilite dal presente statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- di ogni eventuale contributo, lascito, donazione ed elargizione di terzi, in qualsiasi forma, destinati all'attuazione degli scopi statutari

Alla Fondazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano



imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Capo II

Organi dell'Ente

Art. 5

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.

Art. 6

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto 3 membri:

- uno nominato dai discendenti di maggiore età in linea retta, entro il II° grado, di Carolina Beria Revel unica discendente della fondatrice Luisa Caranti ved. Beria preferibilmente al proprio interno;
- il Cappellano protempore del carcere minorile di Torino "Ferrante Aporti" o suo delegato;
- un componente nominato dal Comune di Torino.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.



62

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un componente del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, e indica le priorità, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- approva le variazioni al Bilancio;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto; con il voto favorevole della totalità dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione non espressamente di competenza del Presidente.



ha

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno due componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda l'unanimità.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate ad unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti, consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale sarà munito del timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.



43

Il Presidente, cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o dal terzo componente.

Capo V

Segretario - Tesoriere

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Il segretario, eventualmente, potrà essere nominato anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Tesoriere


Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto l'organo amministrativo ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.



he



Capo VI

Revisore dei Conti

Art. 14

Al riscontro della gestione finanziaria, all'accertamento della regolare tenuta delle scritture provvede un revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VII

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 16

L'estinzione dell'Ente deve essere deliberata ad unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione della Fondazione, l'intero patrimonio sarà devoluto ad istituzioni analoghe (ONLUS) che abbiano fini rivolti prioritariamente a favore dei minori ovvero che agiscano nel campo dei servizi socio-assistenziali sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



Capo VIII

Disposizione Finale

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.



[Handwritten mark or signature]